CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 ottobre 1996

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

LUBRANO DI RICCO (508); SILIQUINI, CIRAMI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, DE SANTIS, FAUSTI, FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, MINARDO, BRUNO NAPOLI, ROBERTO NAPOLI, NAVA, TAROLLI (740); SCOPELLITI, PELLEGRINO (741); SENESE, SALVI, RUSSO, VILLONE, BERTONI, FASSONE, CALVI, BONFIETTI, BARBIERI, STANISCIA, PELLEGRINO, MICHELE DE LUCA, SARTORI (826); BUCCIERO, BATTAGLIA, ANTONINO CARUSO, VALENTINO (910); CALLEGARO, CENTARO (934); GASPERINI (981); GRECO (1007)

Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 ottobre 1996

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 323 del codice penale).

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. – *(Abuso d'ufficio).* – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio dei suoi poteri, violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità ».